

**COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE  
PROVINCIA DI VENEZIA**

**STATUTO**

**GRUPPO COMUNALE  
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  
COMUNALE DEL 06 APR 1998 NR. 16

**BOZZA DI STATUTO**  
**"GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE"**

Articolo 1  
**FINALITA'**

E' costituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, che in possesso dei requisiti psicofisici necessari, prestano la loro opera in modo assolutamente gratuito, nell'attività di previsione, prevenzione, soccorso e di ripristino da calamità catastrofiche secondo le direttive e le dipendenze funzionari dell'autorità competente ed in conformità alla normativa vigente in materia di protezione civile.

Articolo 2  
**REQUISITI**

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco o suo delegato sulla base dei requisito del comma successivo.

Condizione indispensabile per far parte del Gruppo è il possesso della maggiore età, il godimento dei diritti civili e politici e l'idoneità fisica.

I volontari ammessi vengono dotati di un tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo e qualifica.-

Articolo 3  
**DOVERI DEL VOLONTARIO**

Gli appartenenti al Gruppo di Volontariato partecipano alle attività indicate all'art. 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e collaborazione.

Essi non possono svolgere, in qualità di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità del Gruppo, nè possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera.

Il volontario partecipa alle attività di addestramento che vengono dal Gruppo in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e con gli altri Enti di Protezione Civile riconosciuti dalla Prefettura competente.

Articolo 4  
**ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO**

Sono organi del Gruppo volontario comunale di Protezione Civile:

- il Coordinatore;
- il Consiglio del Gruppo;
- l'Assemblea del Gruppo.

a) Il Coordinatore: viene nominato dal Consiglio di Gruppo ed è scelto tra i membri dello stesso. Cura, tra l'altro, i rapporti tra le attività del Gruppo e quelle dell'Amministrazione Comunale. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato nell'incarico per uguale periodo.

Il Vice Coordinatore viene nominato dal Consiglio di Gruppo ed è scelto tra i membri dello stesso; esso sostituisce il Coordinatore in caso di assenza o impedimento.

b) Il Consiglio di Gruppo è formato da n. 6 membri eletti dall'Assemblea dei Volontari. Nel Consiglio di Gruppo dovranno essere rappresentate tutte le frazioni nel seguente modo:

Capoluogo	N. 2
Settimo	N. 2
San Biagio	N. 2

Il Consiglio è composto:

- dal Coordinatore - che lo presiede;
- dal Vice Coordinatore;
- da n. 4 Consiglieri che possono essere delegati a specifiche materie.

Il Consiglio di Gruppo, in collaborazione con il Sindaco o suo delegato, ha il compito di:

- predisporre i piani e i programmi annuali di protezione civile;
- organizzare l'attività del Gruppo volontario comunale di protezione civile;
- proporre al Comitato Comunale di Protezione Civile l'elenco dei materiali e delle attrezzature occorrenti per l'addestramento ed equipaggiamento del Gruppo Volontario comunale.

Il Consiglio di Gruppo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Esso viene convocato dal coordinatore ogni qualvolta che lo ritiene necessario. Esercita le funzioni di Segretario del Consiglio un componente del Consiglio medesimo designato dal Coordinatore.

c) L'Assemblea di Gruppo è costituita da tutti i volontari effettivi iscritti al Gruppo Volontari comunale. Essa si riunisce almeno una volta all'anno per iniziativa del coordinatore in carica o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.

L'Assemblea, con la presenza di almeno un terzo dei suoi iscritti provvede a:

- nominare i membri del Consiglio di Gruppo;
- desinare i propri rappresentanti in seno al Comitato comunale di protezione civile;
- formulare indicazioni e proposte al Consiglio di Gruppo e collaborare con esso allo svolgimento delle attività. L'Assemblea di gruppo è presieduta dal Coordinatore in carica o, in caso di assenza, dal Vice coordinatore.

Articolo 5  
**EQUIPAGGIAMENTO**

I volontari hanno in consegna l'equipaggiamento da indossarsi per le attività del Gruppo e ne sono responsabili in solido. Nel momento in cui cessa la sua attività, qualunque sia la causa, il volontario è tenuto a restituire tempestivamente l'uniforme e l'equipaggiamento ricevuti in consegna. Un membro del gruppo, all'uopo designato, avrà cura di tenere aggiornato l'inventario dei materiali e dei mezzi dati in uso ai volontari.

Articolo 6  
**MATERIALI E MEZZI**

L'impiego dei materiali e mezzi in dotazione al gruppo verrà disciplinato con apposito e separato provvedimento.

Articolo 7  
**ESERCITAZIONI**

I volontari partecipano alle esercitazioni che vengono programmate dai competenti organi di protezione civile.

Il volontario in addestramento ed in operazione ha, tuttavia, la facoltà di astenersi dall'eseguire lavori od azioni che egli ritenga pericolosi od alla cui esecuzione non si ritenga adeguatamente preparato.

Tale comportamento non può essere oggetto di provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, né pregiudicare in alcun modo la sua appartenenza al Gruppo volontario comunale.

Articolo 8  
**SANZIONI DISCIPLINARI**

Le infrazioni al presente Statuto comportano a carico dei volontari le seguenti sanzioni:

- a) Richiamo verbale o scritto da parte del coordinatore nel caso di condotta non corretta;
- b) Sospensione: è adottata, su proposta del Coordinatore dal Consiglio di Gruppo, per i seguenti motivi:
  - Applicazione del Regolamento;
  - 1. Comportamento irresponsabile durante le esercitazioni di protezione civile;
  - 2. Comportamenti illeciti o illegittimi che diano luogo a provvedimenti penali.

c) Espulsione: è adottata, su proposta del Coordinatore dal Consiglio di Gruppo nel caso in cui il volontario si sia resa responsabile di:

1. Infrazione grave od ingiustificato al regolamento;
2. Fatti od atti che diano luogo a procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato;
3. Comportamento pericoloso ed irresponsabile per sè e per gli altri;
4. Non abbiano più i requisiti specificati nel precedente articolo 2.

Articolo 9  
**RESPONSABILITA'**

I Volontari aderenti al Gruppo comunale di Protezione Civile, sollevano l'amministrazione Comunale da ogni responsabilità, mediante apposita dichiarazione che gli stessi sottoscriveranno alla domanda di adesione al Gruppo.

Articolo 10  
**NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.